



CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO

**REGOLAMENTO DEI
CONSIGLI DI DISCIPLINA**

Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 25 settembre 2014, a seguito del parere favorevole alla definitiva adozione del 29 agosto 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa intesa con il Ministero di Giustizia avvenuta in data 8 agosto 2014

Indice

<i>CAPO I</i>	2
<i>CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE</i>	2
<i>ART. 1 - CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE</i>	2
<i>ART. 2 - ELENCO NOMINATIVI</i>	2
<i>ART. 3 - CONSIGLI PROVINCIALI CON ESIGUO NUMERO DI ISCRITTI</i>	2
<i>ART. 4 - CRITERI DI SCELTA</i>	2
<i>ART. 5 - INCOMPATIBILITÀ</i>	3
<i>ART. 6 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA</i>	3
<i>ART. 7 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA</i>	3
<i>ART. 8 - COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA</i>	3
<i>ART. 9 - STRUTTURA AMMINISTRATIVA</i>	3
<i>ART. 10 - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA</i>	3
<i>ART. 11 - ASTENSIONE E RICUSAZIONE</i>	4
<i>CAPO II</i>	4
<i>CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE</i>	4
<i>ART. 12 - CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE</i>	4
<i>ART. 13 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE</i>	4
<i>ART. 14 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE</i>	4
<i>ART. 15 - COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE</i>	4
<i>ART. 16 - FORMAZIONE DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA</i>	4
<i>ART. 17 - ASTENSIONE E RICUSAZIONE</i>	5
<i>ART. 18 - RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI</i>	5
<i>ART. 19 - INCOMPATIBILITÀ</i>	5
<i>ART. 20 - STRUTTURA AMMINISTRATIVA</i>	5
<i>CAPO III</i>	5
<i>DISPOSIZIONI COMUNI</i>	5
<i>ART. 21 - COMMISSARIAMENTO DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA</i>	5
<i>ART. 22 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</i>	5

CAPO I

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Art. 1 - Consiglio di disciplina territoriale

1. Il Consiglio di disciplina territoriale è composto da un numero di Consiglieri pari ai Consiglieri dell'Ordine, nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario hanno sede i Consigli Provinciali, scelti tra i soggetti indicati dai Consigli Provinciali.
2. I Consigli di disciplina restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'Ordine. Il Consiglio di disciplina territoriale ha sede presso la stessa sede dell'Ordine.

Art. 2 - Elenco nominativi

1. Il Consiglio Provinciale dell'Ordine propone, al Presidente del Tribunale competente, un elenco di nominativi pari al doppio del numero dei Consiglieri da eleggere nel Consiglio di disciplina territoriale.

Art. 3 - Consigli provinciali con esiguo numero di iscritti

1. Qualora non risulti un numero sufficiente idoneo a comporre l'elenco da comunicare al Presidente del Tribunale, su richiesta del Consiglio provinciale interessato, il Ministero vigilante, sentito il Consiglio Nazionale, può disporre in sostituzione di assegnare i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari per tutti gli iscritti al Consiglio Provinciale richiedente, al Consiglio di disciplina più vicino nell'ambito della stessa Regione, fissandone la sede.
2. Nelle Regioni a statuto speciale dove non vi siano più Province, la competenza spetterà al Consiglio Provinciale più vicino della Regione contigua.
3. I Consigli Provinciali devono inoltrare l'istanza di cui al precedente comma al Ministero vigilante per il tramite del Consiglio Nazionale dell'Ordine che rilascia il prescritto parere.

Art. 4 - Criteri di scelta

1. I nominativi dei Consulenti del Lavoro da comunicare al Presidente del Tribunale sono individuati secondo i seguenti criteri:
 - a) devono essere iscritti all'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di riferimento ed esercitare l'attività effettiva di Consulente del Lavoro da almeno tre anni;
 - b) devono essere in regola con la formazione continua e con il versamento dei contributi all'Enpacl;
 - c) non devono avere riportato alcuna sanzione disciplinare, né avere riportato condanne in primo grado per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, oppure per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;
 - d) non devono avere rapporti di lavoro subordinato con soggetti privati o pubblici;
 - e) non devono avere partecipazioni in società sia di persone che di capitale aventi ad oggetto l'elaborazione delle paghe o della contabilità;
 - f) non devono avere rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado, o di coniugio, con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio territoriale dell'Ordine.
2. Il Consiglio Provinciale, tra i nominativi da comunicare al Presidente del Tribunale, può inserire anche Consulenti del Lavoro iscritti in altri Consigli Provinciali, oppure Magistrati e Consulenti del Lavoro in pensione, Avvocati che esercitino effettivamente l'attività professionale, purché residenti nella Provincia di competenza.

Art. 5 - Incompatibilità

1. La nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale è incompatibile con la carica di Consigliere Provinciale e Nazionale dell'Ordine, con la carica di Revisore Provinciale e Nazionale dell'Ordine. Inoltre la nomina a componente del Consiglio di disciplina è incompatibile con qualsiasi carica in organi della Cassa di Previdenza dei Consulenti del Lavoro.
2. La nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale è altresì incompatibile con la nomina in qualsiasi società o ente costituito dai Consigli Provinciali, dal Consiglio Nazionale o dall'Ente di Previdenza.

Art. 6 - Presidenza del Consiglio di disciplina

1. Il Consiglio di disciplina è presieduto dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo.
2. Nell'ipotesi che vi siano componenti non iscritti all'Albo il Consiglio di disciplina è presieduto dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

Art. 7 - Segretario del Consiglio di disciplina

1. Le funzioni di Segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

Art. 8 - Competenza del Consiglio di disciplina

1. Ai Consigli di disciplina territoriale sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo di riferimento.
2. La competenza per i procedimenti disciplinari iniziati a carico dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale, durante il periodo nel quale ricoprono l'incarico, spetta al Consiglio di disciplina territoriale con sede nel capoluogo della Regione.
3. Quando è interessato un componente del Consiglio di disciplina capoluogo della Regione, la competenza spetta al Consiglio di disciplina capoluogo di Regione contigua designata dal Consiglio Nazionale di disciplina.

Art. 9 - Struttura amministrativa

1. I costi relativi al funzionamento del Consiglio di disciplina territoriale e della struttura di segreteria sono a carico del Consiglio Provinciale dell'Ordine.

Art. 10 - Composizione del Collegio di disciplina

1. Il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale, seguendo il criterio della rotazione tra i Consiglieri comporrà, di volta in volta, il collegio giudicante.
2. Una volta pervenuto il fascicolo del procedimento da parte della segreteria dell'Ordine, il Presidente del Consiglio di Disciplina assegna il fascicolo al Collegio, indicando il relatore.
3. Il Collegio giudicante è composto dal Presidente e da due Consiglieri nominati, oppure da tre Consiglieri nominati.
4. Il Collegio giudicante è presieduto dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e funge da Segretario il componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo.
5. Il Collegio giudicante, qualora sia composto da soggetti non iscritti all'Albo, è presieduto dal componente con maggiore anzianità anagrafica; fungerà da Segretario il componente con minore anzianità anagrafica.

Art. 11 - Astensione e ricsuzione

1. Ai componenti del Consiglio di disciplina territoriale, si applicano in quanto compatibili le cause di ricsuzione ed astensione previste nell'art. 51 del codice di procedura civile.
2. Se nel corso dell'istruttoria o della seduta fissata per il dibattimento vengono avanzate richieste di astensione o istanze di ricsuzione nei confronti dei membri del Collegio di disciplina, lo stesso interrompe il procedimento e decide sulla richiesta in seduta riservata.
3. Qualora la decisione sulla ricsuzione o astensione incida sul numero dei componenti necessari a deliberare, il Presidente del Collegio di disciplina sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Consiglio di disciplina territoriale per la nomina di un sostituto facente parte del medesimo Consiglio di disciplina per proseguire il procedimento in corso.

CAPO II

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

Art. 12 - Consiglio di disciplina nazionale

1. Il Consiglio di disciplina nazionale è composto da cinque membri, nominati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine.
2. I membri del Consiglio di disciplina nazionale possono essere scelti tra i Consiglieri Nazionali dell'Ordine ed anche tra gli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro con una anzianità d'iscrizione di almeno otto anni e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4 del presente regolamento.
3. Il Consiglio di disciplina nazionale ha sede presso il Consiglio Nazionale dell'Ordine e resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio Nazionale dell'Ordine.

Art. 13 - Presidenza del Consiglio di disciplina nazionale

1. Le funzioni di Presidente del Consiglio di disciplina nazionale sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo.

Art. 14 - Segretario del Consiglio di disciplina nazionale

1. Le funzioni di Segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo.

Art. 15 - Competenza del Consiglio di disciplina nazionale

1. Il Consiglio di disciplina nazionale ha competenza sui ricorsi presentati avverso le decisioni adottate dai Consigli di disciplina territoriali.
2. Le decisioni del Consiglio di disciplina nazionale possono essere impugnate, entro 60 giorni dalla notifica, mediante ricorso al giudice amministrativo.

Art. 16 - Formazione del Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina nazionale è composto da tre membri.
2. Il Presidente del Consiglio di disciplina nazionale, seguendo il criterio della rotazione fra i componenti del Consiglio, una volta pervenuto il fascicolo del procedimento da parte della segreteria dell'Ordine Nazionale, nomina il Collegio indicando il relatore.
3. Il Collegio di disciplina è composto dal Presidente del Consiglio di disciplina e da due Consiglieri.
4. Il Collegio di disciplina nazionale è presieduto dal Presidente del Consiglio di disciplina, mentre funge da Segretario il membro del Collegio con minore anzianità di iscrizione all'Albo.

Art. 17 - Astensione e ricsuzione

1. Ai componenti del consiglio di disciplina nazionale si applicano, in quanto compatibili, le cause di ricsuzione ed astensione previste nell'art. 51 del codice di procedura civile.
2. Qualora vengano avanzate istanze di ricsuzione o richieste di astensione, il Presidente del Collegio interrompe il procedimento ed il Collegio in seduta riservata decide sulla istanza o richiesta.
3. Nella ipotesi che la decisione sulla ricsuzione o astensione incida sul numero dei componenti necessari a decidere, il Presidente del Collegio sospende il procedimento, e nella sua qualità di Presidente del Consiglio integra il Collegio con altro consigliere di disciplina nazionale.

Art. 18 - Ripartizione delle funzioni

1. Ai componenti del Consiglio di disciplina nazionale, che rivestono la carica di Consiglieri dell'Ordine Nazionale è inibita ogni funzione amministrativa all'interno del Consiglio Nazionale dell'Ordine, partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine, possono intervenire nella discussione con ruolo consultivo. Possono partecipare a tutte le commissioni istituite dal Consiglio Nazionale dell'Ordine.

Art. 19 - Incompatibilità

1. La nomina a componente del Consiglio di disciplina nazionale è incompatibile con la carica di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario dell'Ordine Nazionale e Provinciale, con la nomina a membro del Consiglio di disciplina territoriale.
2. La nomina a componente del Consiglio di disciplina è incompatibile con la carica di Consigliere Provinciale e di Consigliere o Revisore di società o enti costituiti dal Consiglio Nazionale dell'Ordine.
3. La nomina di componente del Consiglio di disciplina nazionale è altresì incompatibile con qualsiasi incarico nell'Ente di Previdenza o in società costituite dalla Cassa di Previdenza.
4. La funzione di componente del Consiglio di disciplina nazionale è incompatibile con la funzione di commissario straordinario nell'ipotesi di scioglimento di un Consiglio Provinciale.

Art. 20 - Struttura amministrativa

1. I costi per il funzionamento del Consiglio di disciplina nazionale e quelli di segreteria sono a carico del Consiglio Nazionale dell'Ordine.

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 21 - Commissariamento dei Consigli di disciplina

1. Il Ministero vigilante può procedere al commissariamento dei Consigli di disciplina territoriali e nazionale, per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ed in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare. Il commissario nominato provvede, su disposizione del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvino nell'esercizio delle funzioni predette.

Art. 22 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento, entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.
2. Fino all'insediamento dei Consigli di disciplina territoriali e del Consiglio di disciplina nazionale le funzioni disciplinari restano regolate dalle disposizioni precedenti.
3. In fase di prima applicazione i Consigli Provinciali devono provvedere, entro il termine di 60 giorni

dalla pubblicazione del presente regolamento, a comunicare al Presidente del Tribunale l'elenco dei nominativi di cui all'articolo 2.

4. Il Consiglio di disciplina territoriale si insedia entro trenta giorni dalla nomina dei suoi componenti da parte del Presidente del Tribunale. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine provvede alla nomina ed all'insediamento del Consiglio di disciplina nazionale entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.